

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.119 DEL 08-08-23

---

**Oggetto: EVENTI SISMICI 2016 O.C.S.R. N. 109/2020 (EX. O.C.S.R. N. 86) LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE CASENOVE" - ID 1785 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO ALLA DITTA EDIL BUSA S.R.L. DI MATELICA (MC) - CUP: I43B20000130001 CIG: 98803724E8.**

---

L'anno duemilaventitre il giorno otto del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

- A seguito degli eventi sismici verificatesi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, con D.P.C.M. del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici, ad oggi prorogato fino al 31.12.2023 in ultimo dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- Con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici (oggi ricoperto dal Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023);
- A seguito degli eventi sismici suddetti il Sindaco ha richiesto alla Protezione Civile l'esecuzione di sopralluoghi tecnici speditivi sugli immobili di proprietà comunale, tra i quali l'ex scuola sita in frazione Casenove (prot. n. 5603 del 04/11/2016), atti a verificare le condizioni di sicurezza degli stessi;
- L'ex scuola, ubicata in Frazione Casenove (Comune di Fiuminata) e individuata al N.C.E.U del Comune al foglio n. 4, particella n. 415, è stata danneggiata dai suddetti ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- In particolare, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati e della suddetta segnalazione, personale tecnico regionale abilitato, ha eseguito in data 12/12/2016 un sopralluogo presso l'ex scuola suddetta, redigendo per la stessa la scheda AEDES e modelli GE1 e GP1 con esito "B", acquisiti al protocollo comunale 6559 del 12/12/2016;

- A seguito di ciò, con Ordinanza Sindacale n. 38 del 22/09/2016, in base alle indicazioni riportate nella scheda Aedes suddetta, è stata dichiarata la temporanea totale inagibilità dell'immobile, vietandone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate e ordinandone un rapido ed efficace intervento al fine di eliminare la condizione di pericolo esistente mediante l'esecuzione di lavori contingibili e urgenti;
- Con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017 e s.m.i. sono state definite le norme relative alla messa in atto di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto e successivi, ed in particolare è stato stabilito tra l'altro:
  - o art. 2 recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari";
  - o art. 2 comma 1 lettera e): il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto legge;
  - o art. 2 comma 2: attribuisce al Commissario Straordinario il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1 comma 5 del medesimo decreto legge;
  - o art. 3 recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"
  - o art. 14 comma 1 lettera a) e a)-bis: con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici;
  - o art. 14 comma 2 lettera a): al fine di dare attuazione agli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, si provvede a predisporre ed adottare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate dall'evento sismico, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

#### **Richiamati:**

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i. (di seguito anche solo "Codice");
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e

privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 (esenzione richiesta con Ns. nota Prot. n. 3643 del 15.06.2023);

- Le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- L’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale;
- In particolare l’art. 7, comma 1 lett. a), dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 2 febbraio 2021, per effetto del quale le procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro sono esonerate dall’obbligo di verifica preventiva di legittimità da parte dell’UOS;
- Il Decreto Legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;
- Il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

**Dato atto che:**

- L’Amministrazione Comunale, ha provveduto a redigere e trasmettere alla Regione Marche un proprio piano delle opere pubbliche danneggiate presenti sul territorio comunale, così come individuate a seguito dei sopralluoghi eseguiti dal personale tecnico regionale (abilitato Aedes) suddetto, distinguendolo per ordine di priorità;
- Il Presidente della Regione Marche, operante in qualità di Vicecommissario ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i., ha provveduto a trasmettere il suddetto primo Programma delle Opere Pubbliche alla struttura Commissariale al fine dell’ammissione a finanziamento;
- Con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 86 del 24/01/2020, l’intervento oggetto di riparazione danni e miglioramento sismico, distinto con ID 1785, è stato inserito nel secondo programma delle opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24/08/2016, con un contributo stimato di € 130.000,00.
- Con determina di settore tecnico n. 172 del 06/08/2020 è stato individuato, in relazione ai lavori di “Miglioramento sismico dell’ex-edificio scolastico in Frazione Casenove” di cui al secondo

programma delle opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24/08/2016 approvato con Ordinanza Commissariale n. 86/2020 per un contributo complessivo concesso di € 130.000,00, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28/05/1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X, Responsabile dell'area tecnica comunale, quale Responsabile Unico del Procedimento e quale collaboratore-supporto al Rup il Geom. Frattali Fabio nato a Matelica (MC) il 25/12/1976 – C.F. FRTFBA76T25FO51I, istruttore tecnico comunale;

- Nel frattempo la struttura commissariale, per la giusta determinazione dell'importo degli interventi finanziati, ha messo in atto una nuova procedura di valutazione che prevede la redazione per ogni opera pubblica l'elaborazione di una verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) in base a determinati parametri prestabiliti;
- All'uopo, con Ns. prot. n. 4887 del 21/09/2020, è stata trasmessa all'Ufficio Speciale della Ricostruzione delle Marche (U.S.R.), tramite la piattaforma Sismapp, la valutazione di congruità dell'importo richiesto per l'intervento di "Riparazione danni sisma 2016 ed adeguamento funzionale della ex-scuola sita in frazione Casenove", la quale prevede un costo complessivo dell'opera di € 150.000,00, invece di € 130.000,00 inizialmente individuato, con un importo dei lavori pari ad € 104.900,00 € ed € 45.100,00 € per somme a disposizione dell'amministrazione;
- In data 23/09/2020 l'USR Marche con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4930 del 23/09/2020, ha comunicato l'esito positivo della verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per la realizzazione dei lavori di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Casenove" per una somma complessiva di intervento di € 150.000,00, autorizzando a procedere con l'affidamento dei servizi tecnici;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 15/10/2020, prendendo atto del finanziamento suddetto di € 150.000,00, è stata approvata apposita variazione di bilancio con contestuale modifica del Programma Annuale e Pluriennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dei Servizi e Forniture 2020-2021 contenente l'intervento di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico sito in frazione Casenove – ID: 1785" in oggetto (Variazione ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26.11.2020);
- Con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione del 23 dicembre 2021, n. 109, recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica", ed in particolare l'Allegato 1 "Elenco degli interventi", è stato ricompreso l'intervento in oggetto (id Ord. 1041) da effettuarsi nel comune di Fiuminata (MC) per un importo complessivo di €. 131.127,68;
- Con note acquisite agli atti con prot. n. 4546 e 4546 del 24.07.2023 il Rup ed il collaboratore hanno prestato apposite dichiarazioni in merito alla procedura in oggetto, rese ai sensi dell'articolo 42 del codice;

- Sulla base delle dichiarazioni rilasciate, nei confronti dei medesimi non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'articolo 42 del Codice né situazioni per le quale è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- A seguito della consultazione di mercato esperita, con determina di settore tecnico n. 15 del 20.01.2021, è stato approvato il verbale di acquisizione preventivi prot. n. 6764 del 17.12.2020 e contestualmente, a seguito della verifica dei requisiti di legge, è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., l'appalto relativo all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Casenove - SISMA 2016 – ID 1785" a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: Arch. TICINO Piero Antonio (capogruppo e mandatario) nato a Rota Greca (CS) il 05.06.1945, residente in San Severino Marche (MC) in Via XX Settembre n. 47, P. Iva n. 01941390435, C.F. TCNPNT45H05H585T, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Macerata con il n. 710 - Ing. Renzi Gianluca (mandante) nato a Città di Castello (PG) il 08.03.1974, residente in San Severino Marche (MC) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 38, Cod. Fisc: RNZGLC74C08C745H, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A1120 - Ing. Sgolacchia Marco (mandante) nato a san Severino Marche (MC) il 05.09.1988 ed ivi residente in Via Abbondanza n. 1, Cod. Fisc: SGLMRC88P05I156L, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A1750 - Ing. Tallei Stefano-Pacífico (mandante) nato a San Severino Marche (MC) il 05.08.1954 ed ivi residente in Via San Francesco n. 1, Cod. Fisc: TLLSFN54M05I156T, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A422 - per un importo di € 10.097,27 oltre IVA 22% e oneri contributivi 4% (servizio di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), più l'eventuale opzione per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di € 8.788,50 oltre iva 22% ed oneri contributivi 4% che eventualmente verrà affidato con successivo atto a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'USR, tutti gli importi al netto del ribasso offerto del 4,00% (quattro%) – (Importo complessivo di €. 18.885,77 oltre IVA 22% e oneri contributivi 4%) - CIG n. Z882F90676;
- Con medesima determina di settore tecnico n. 15 del 20.01.2021 è stato inoltre dato atto che ai sensi di quanto previsto all'art. 4 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii., secondo cui la stazione appaltante "in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione può prevedere nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione" (lo stesso art. 4 dell'Ord. 56/2018 recita "in ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario"), l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore aggiudicatario l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sopra indicati nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte

dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento;

- In data 11.03.2021 con Rep. n. 4 è stato sottoscritto tra le parti il contratto di affidamento del servizio di cui sopra;
  
- Con determina di settore tecnico n. 70 del 09.03.2021, a seguito della verifica dei requisiti di legge, sono stati affidati al Dott. Geologo Massimo Basili nato a Massignano (AP) il 02.04.1964, residente in Via Fratte n. 73 – 63821 Porto Sant'Elpidio (FM), C.F. BSLMSM64D02F044E - P. Iva n. 01259390449, iscritto all'ordine dei Geologi delle Marche con il n. 277, i servizi tecnici inerenti la redazione della relazione geologica, nonché delle indagini geologiche, modellazione geotecnica e caratterizzazione sismica locale in merito alla predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Casenove - SISMA 2016 – ID 1785" per un importo complessivo di €. 2.986,40 oltre oneri previdenziali Epap (2%) ed Iva come per legge (Totale €. 3.716,28) – CIG n. ZF8302026F;
  
- L'Arch. Ticino Piero Antonio, in qualità di affidatario del servizio per la progettazione definitiva e esecutiva relativa all'intervento di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Casenove" ha trasmesso in data 01.04.2021 prot. n. 1848, il programma delle indagini strutturali da effettuare sul fabbricato allegando il preventivo di spesa delle sopraccitate indagini, redatto applicando il "Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia", di importo pari a €. 1.500.00 + IVA per legge, redatto dalla Ditta A.C.N.D. – Abruzzo Controlli Non Distruttivi s.r.l. di L'Aquila, sede legale: Via Carlo D'Andrea snc, località Monticchio, 67100 L'Aquila, P. Iva: 01920420666;
  
- In data 06.05.2021 nota prot. comunale n. 2585 il Dott. Geologo Massimo Basili nato a Massignano (AP) il 02.04.1964, residente in Via Fratte n. 73 – 63821 Porto Sant'Elpidio (FM), C.F. BSLMSM64D02F044E, P. Iva n. 01259390449, iscritto all'ordine dei Geologi delle Marche con il n. 277 ha inoltrato la relazione geologica e le risultanze delle indagini geologiche nonché la riposta sismica locale relativa all'intervento di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Casenove – sisma 2016;
  
- Con determina di settore tecnico n. 120 del 12.05.2021, sono stati affidati alla Ditta A.C.N.D. – Abruzzo Controlli Non Distruttivi s.r.l. di L'Aquila, sede legale: Via Carlo D'Andrea snc, località Monticchio, 67100 L'Aquila, P. Iva: 01920420666, i lavori di realizzazione delle indagini strutturali in riferimento al "Miglioramento sismico ex scuola loc. Casenove - SISMA 2016 – ID 1785" per un importo complessivo di €. 1.500,00 oltre iva come per legge – CIG: n. ZB631AC506;
  
- In data 22.07.2021 nota prot. comunale n. 4047, la Ditta A.C.N.D. – Abruzzo Controlli Non Distruttivi s.r.l. di L'Aquila, sede legale: Via Carlo D'Andrea snc, località Monticchio, 67100 L'Aquila, P. Iva: 01920420666, ha presentato le risultanze delle indagini strutturali in riferimento ai lavori di "Miglioramento sismico ex scuola loc. Casenove - SISMA 2016 – ID 1785;

- L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con nota prot. n. 5122 del 20.09.2021 ha comunicato che con decreto del Direttore USR n. 5576 del 20.09.2021, reperibile al sito della Regione Marche, ha disposto a favore del Comune di Fiuminata, il pagamento di Euro 30.000,00 come anticipazione del 20% del contributo riconosciuto con l'esito positivo della verifica CIR per l'intervento in oggetto;
- Con mandato di pagamento n. 116 del 01.02.2022 (Determina di liquidazione n. 36 del 31.01.2022) si è provveduto a liquidare a favore della Ditta **A.C.N.D. – Abruzzo Controlli Non Distruttivi s.r.l.** di L'Aquila la somma di €. 1.500,00 oltre Iva come per legge (Totale €. **1.650,00**) relativa ai lavori di realizzazione delle indagini strutturali di cui all'incarico affidato con Determina di Settore Tecnico n. 120 del 12.05.2021 - CIG: n. **ZB631AC506**;
- Con mandato di pagamento n. 261 del 25.02.2022 (Determina di liquidazione n. 13 del 11.01.2022) si è provveduto a liquidare a favore del **Dott. Geologo Massimo Basili** di Porto Sant'Elpidio (FM) la somma di €. 2.986,40 oltre oneri previdenziali Epap (2%) ed Iva come per legge (Totale €. **3.716,28**) relativa ai servizi tecnici inerenti la redazione della relazione geologica, nonché delle indagini geologiche, modellazione geotecnica e caratterizzazione sismica locale di cui all'incarico affidato con Determina di Settore Tecnico n. 70 del 09.03.2021 - CIG n. **ZF8302026F**;
- In data 13.12.2021 con protocollo n. 6862 e successivamente integrato, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: Arch. TICINO Piero Antonio (capogruppo e mandatario) nato a Rota Greca (CS) il 05.06.1945 di San Severino Marche (MC) P. Iva n. 01941390435, C.F. TCNPNT45H05H585T - Ing. Renzi Gianluca (mandante) nato a Città di Castello (PG) il 08.03.1974, di San Severino Marche (MC), Cod. Fisc: RNZGLC74C08C745H - Ing. Sgolacchia Marco (mandante) nato a san Severino Marche (MC) il 05.09.1988 di San Severino Marche (MC), Cod. Fisc: SGLMRC88P05I156L - Ing. Tallei Stefano-Pacifico (mandante) nato a San Severino Marche (MC) il 05.08.1954 di San Severino Marche (MC), Cod. Fisc: TLLSFN54M05I156T, ha trasmesso il progetto definitivo relativo ai lavori di "Miglioramento sismico ex scuola loc. Casenove - SISMA 2016 – ID 1785";
- In data 24.02.2022 protocollo n. 1064, il progetto definitivo di cui sopra è stato inviato all'USR ai fini dell'approvazione;
- In data 29.04.2022 protocollo n. 2284, l'Ufficio Speciale Ricostruzione ha richiesto integrazioni e chiarimenti al progetto definitivo;
- Nel frattempo, in conseguenza del forte aumento dei prezzi, il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 ha emesso l'Ordinanza 126 del 28.04.2022 con cui viene approvato il nuovo "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022";
- La stessa ordinanza n. 126 del 28.04.2022 stabilisce che il nuovo prezzario può applicarsi per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore dell'ordinanza nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1 Luglio 2021;

- In conseguenza di ciò, a seguito di apposita richiesta, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in data 28.05.2022 con protocollo n. 3230 ha inoltrato l'aggiornamento del progetto definitivo ed in particolare del Computo Metrico Estimativo, dell'Elenco Prezzi, dell'Analisi Prezzi, dell'Incidenza della Manodopera, dell'Incidenza della Sicurezza e del Quadro Tecnico Economico utilizzando come prezzi di riferimento quelli del Prezziario del Cratere 2022, per un importo complessivo di €. 167.218,04:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO**

<b>A)</b>	<b><u>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</u></b>	<b>110.893,41 €</b>
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.912,97 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>120.806,38 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	1) Rilievi accertamenti indagini strutturali	1.500,00 €
	2) Spese Tecniche prog, DL, sicurezza (cap 4% compreso)	19.641,20 €
	3) Spese Tecniche redaz geologica + indagini (epap 2% compreso)	3.046,13 €
	4) Spese Tecniche per collaudo statico (cap 4% compreso)	1.069,72 €
	5) IVA 10% su opere in appalto	12.080,64 €
	6) IVA 22% Rilievi accertamenti indagini strutturali	330,00 €
	7) IVA 22% spese tecniche	5.226,55 €
	8) Incentivi per funz tecniche art. 113 del D. Lgs. 50/2016	1.040,00 €
	9) Arrotondamenti e imprevisti (IVA compresa)	<u>2.477,42 €</u>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>46.411,66 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>167.218,04 €</b>

- Per il progetto suddetto è stato rilasciato in data 24.06.2022 prot. n. 3890 ai sensi del DPR 380/2001 apposito parere urbanistico da parte dell'ufficio tecnico comunale;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 30.06.2022, a seguito della redazione del verbale di verifica prot. n. 3891 del 24.06.2022 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte del RUP Ing. Massacci Lorenzo, è stato approvato il progetto definitivo suddetto per un importo complessivo di €. 167.218,04;
- L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.) con nota assunta al protocollo comunale n. 5271 del 18.08.2022 ha espresso per il progetto in oggetto parere favorevole in merito alla congruità tecnico-amministrativa;
- In data 04.10.2022 con protocollo n. 6934 e successivamente integrato anche a seguito di richieste dell'U.S.R., il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: Arch. TICINO Piero Antonio (capogruppo e mandatario) nato a Rota Greca (CS) il 05.06.1945 di San Severino Marche (MC) P. Iva n. 01941390435, C.F. TCNPNT45H05H585T - Ing. Renzi Gianluca (mandante) nato a Città di Castello (PG) il 08.03.1974, di San Severino Marche (MC), Cod. Fisc: RNZGLC74C08C745H - Ing. Sgolacchia Marco (mandante) nato a san Severino Marche (MC) il 05.09.1988 di San Severino Marche (MC), Cod. Fisc: SGLMRC88P05I156L - Ing. Tallei Stefano-Pacifico (mandante) nato a San Severino Marche (MC) il 05.08.1954 di San



Severino Marche (MC), Cod. Fisc: TLLSFN54M05I156T, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Miglioramento sismico ex scuola loc. Casenove - SISMA 2016 – ID 1785" di cui al seguente quadro tecnico:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

<b>A)</b>	<b><u>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</u></b>	<b>113.600,81 €</b>
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.912,97 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>123.513,78 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	1) Rilievi accertamenti indagini strutturali	1.500,00 €
	2) Spese Tecniche prog, DL, sicurezza (cap 4% compreso)	19.641,20 €
	3) Spese Tecniche redaz geologica + indagini (epap 2% compreso)	3.046,13 €
	4) Spese Tecniche per collaudo statico (cap 4% compreso)	1.069,72 €
	5) IVA 10% su opere in appalto	12.351,38 €
	6) IVA 22% Rilievi accertamenti indagini strutturali	330,00 €
	7) IVA 22% spese tecniche prog, DL, sicurezza	4.321,06 €
	8) IVA 22% redaz geologica + indagini	670,15 €
	9) IVA 22% spese tecniche per collaudo statico	235,34 €
	10) Incentivi per funz tecniche art. 113 del D. Lgs. 50/2016	1.040,00 €
	11) Accantonamento per revisione prezzi (IVA 10% compresa)	1.358,65 €
	12) Arrotondamenti e imprevisti (IVA 10% compresa)	<u>6.793,26 €</u>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>52.356,89 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>175.870,67 €</b>

- Non risulta necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte di Enti sovraordinati;
- Con Ns. nota prot. n. 6287 del 25.10.22 il progetto esecutivo suddetto è stata trasmesso, tramite piattaforma Sismapp, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per l'approvazione di competenza;
- L'istruttoria sismica del progetto e l'accertamento della conformità del progetto alle NTC 2018 (DM 17/01/2018) e la verifica nell'ambito della disciplina delle funzioni tecniche disciplinate dall'OCSR n. 57 del 4 luglio 2018 è stata affidata alla Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione con la sottoscrizione della Convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 07.06.2021 e firmata attraverso il portale Paleo;
- All'uopo l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche, con nota assunta al protocollo comunale n. 1412 del 10.03.2023, ha trasmesso apposito verbale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con cui è stata verificata la conformità del progetto alle NTC 2018 (DM 17/01/2018);
- Per il progetto esecutivo suddetto, per le parti non di competenza dell'U.S.R. sopra descritte, è stata redatta apposita verifica prot. n. 1512 del 15.03.2023 e validazione prot. n. 1523 del

15.03.2023 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte del RUP Ing. Massacci Lorenzo;

- Inoltre, avendo l'articolo 10 comma 7-bis del decreto legge n. 76 del 2020, aggiunto il comma 2-ter dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004 n. 186, il quale prevede: "Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";
- Pertanto l'esito positivo della verifica del progetto di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sopra indicato ed il deposito del progetto (adempimento che sarà effettuato prima dell'inizio delle opere), con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, esclude l'applicazione delle norme concernenti gli adempimenti per la consueta denuncia delle opere strutturali (denuncia dei lavori presso la Regione Marche - settore Genio Civile);
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 21.03.2023 è stato approvato il progetto esecutivo suddetto relativo ai lavori di EVENTI SISMICI 2016 – O.C.S.R. N. 109/2020 (EX. O.C.S.R. N. 86) – LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO LOC. CASENOVE" – ID SISMAPP 1785 – CUP: I43B20000130001, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di Professionisti costituito da: Arch. TICINO Piero Antonio (capogruppo e mandatario) nato a Rota Greca (CS) il 05.06.1945 di San Severino Marche (MC) P. Iva n. 01941390435, C.F. TCNPNT45H05H585T - Ing. Renzi Gianluca (mandante) nato a Città di Castello (PG) il 08.03.1974, di San Severino Marche (MC), Cod. Fisc: RNZGLC74C08C745H - Ing. Sgolacchia Marco (mandante) nato a san Severino Marche (MC) il 05.09.1988 di San Severino Marche (MC), Cod. Fisc: SGLMRC88P05I156L - Ing. Tallei Stefano-Pacifico (mandante) nato a San Severino Marche (MC) il 05.08.1954 di San Severino Marche (MC), Cod. Fisc: TLLSFN54M05I156T;

- Nella medesima Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 26.03.2023 si è dato atto inoltre che nel bilancio di previsione 2022-2024 per il finanziamento dei lavori in oggetto era prevista la spesa di €. 150.000,00 e quindi, a seguito della rimodulazione del costo complessivo dell'opera in €. 175.870,67, prima dell'affidamento dei lavori ed a seguito del provvedimento di concessione definitivo del contributo da parte dell'USR occorrerà provvedere ad approvare apposita variazione di bilancio con contestuale variazione al programma annuale e pluriennale delle opere pubbliche 2022-2024 e dei servizi e forniture 2022-2023, come approvato in ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20.10.2022;
- Con decreto del Direttore del dipartimento dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione n. 3160 del 01.06.2023 registrato al prot. comunale n. 3359 del 05.06.2023 è stato stabilito:
  - di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di "miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico sito in Loc. Casenove" nel Comune di Fiuminata (MC);
  - di determinare e concedere il contributo di €. 177.975,00 a seguito di una correzione d'ufficio dell'importo complessivo del progetto che ammontava a € 175.870,67;
- La correzione di cui sopra apportata dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione nel Decreto n. 3160 del 01.06.2023 dell'importo complessivo del progetto deriva dalle seguenti considerazioni che rideterminano il quadro economico di intervento:
  - gli imprevisti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA e comunque non superiori al 5%, pertanto l'importo indicato nel QTE pari ad Euro 6.793,26 diventa Euro 6.175,68;
  - l'importo dell'incentivo per le funzioni tecniche (di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016) era stato conteggiato forfettariamente non rispettando la percentuale del 2% dell'importo dei lavori, pertanto l'importo indicato nel QTE pari ad Euro 1.040,00 diventa Euro 2.470,28;
  - l'accantonamento per la revisione prezzi viene quantificato nella misura del 2%, pertanto l'importo indicato nel QTE pari ad Euro 1.358,65 diventa Euro 2.470,28;
- Pertanto con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15.06.2023 si è provveduto a modificare, a seguito delle variazioni sopra indicate, il PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 E DEI SERVIZI E FORNITURE 2023-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2023 con l'aggiornamento dell'importo del progetto di "Miglioramento sismico ex scuola loc. Casenove - SISMA 2016 – ID 1785" da €. 175.870,67 ad €. 177.795,00 come specificato nel sotto quadro economico rimodulato:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO**

<b>A)</b>	<b><u>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</u></b>	<b>113.600,81 €</b>
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.912,97 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>123.513,78 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	1) Rilievi accertamenti indagini strutturali	1.500,00 €
	2) Spese Tecniche prog, DL, sicurezza (cap 4% compreso)	19.641,20 €

3) Spese Tecniche redaz geologica + indagini (epap 2% compreso)	3.046,13 €
4) Spese Tecniche per collaudo statico (cap 4% compreso)	1.069,72 €
5) IVA 10% su opere in appalto	12.351,38 €
6) IVA 22% Rilievi accertamenti indagini strutturali	330,00 €
7) IVA 22% spese tecniche prog, DL, sicurezza	4.321,06 €
8) IVA 22% redaz geologica + indagini	670,15 €
9) IVA 22% spese tecniche per collaudo statico	235,34 €
10) Incentivi per funz tecniche art. 113 del D. Lgs. 50/2016	2.470,28 €
11) Accantonamento per revisione prezzi (IVA 10% compresa)	2.470,28 €
12) Arrotondamenti e imprevisti (IVA 10% compresa)	<u>6.175,68 €</u>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>54.281,22 €</b>
 <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	 <b>177.795,00 €</b>

- Che come specificato all'art. 9 della Convenzione Rep. n. 4 del 11.03.2021, in riferimento ai lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE CASENOVE" – ID: 1785 – CUP: I43B20000130001, a seguito della consegna, verifica ed approvazione degli elaborati progettuali esecutivi e previo accreditamento all'Ente Committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche, con determina di settore tecnico n. 113 del 18.07.2023, si è provveduto alla liquidazione dell'importo €. 10.097,27 oltre oneri contributivi 4% e IVA 22% (**Totale € 11.309,75**) relativo al servizio di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a favore del **RTP costituito da: Arch. TICINO Piero Antonio (capogruppo e mandatario)** nato a Rota Greca (CS) il 05.06.1945, residente in San Severino Marche (MC) in Via XX Settembre n. 47, P. Iva n. 01941390435, C.F. TCNPNT45H05H585T, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Macerata con il n. 710 - **Ing. Renzi Gianluca (mandante)** nato a Città di Castello (PG) il 08.03.1974, residente in San Severino Marche (MC) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 38, Cod. Fisc: RNZGLC74C08C745H, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A1120 - **Ing. Sgolacchia Marco (mandante)** nato a San Severino Marche (MC) il 05.09.1988 ed ivi residente in Via Abbondanza n. 1, Cod. Fisc: SGLMRC88P05I156L, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A1750 - **Ing. Tallei Stefano-Pacifico (mandante)** nato a San Severino Marche (MC) il 05.08.1954 ed ivi residente in Via San Francesco n. 1, Cod. Fisc: TLLSFN54M05I156T, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A422 come di seguito specificato (**CIG: Z882F90676**):

- **Arch. Ticino Piero Antonio (capogruppo e mandatario):** l'importo complessivo di €. **5.250,59** (€. 5.048,64 + CAP 4% esente iva);
- **Ing. Renzi Gianluca (mandante):** l'importo complessivo di €. **2.562,28** (€. 2.019,45 + CAP 4% + IVA 22%);
- **Ing. Tallei Stefano-Pacifico (mandante):** l'importo complessivo di €. **1.921,71** (€. 1.514,59 + CAP 4% + Iva 22%);

- **Ing. Sgolacchia Marco** (mandante): l'importo complessivo di € 1.575,17 (€ 1.514,59 + 4% esente iva);
- Con determina di settore tecnico n. 117 del 27.07.2023 si è provveduto ad affidare, in ampliamento all'incarico precedentemente affidato con determina di settore tecnico n. 15 del 20.01.2021, stante la riserva in esso prevista, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29.07.2021 ed ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di direzione lavori, misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE CASENOVE" – ID: 1785 all'R.T.P. costituito dall'Arch. TICINO Piero Antonio (capogruppo e mandatario) nato a Rota Greca (CS) il 05.06.1945, residente in San Severino Marche (MC) in Via XX Settembre n. 47, P. Iva n. 01941390435, C.F. TCNPNT45H05H585T, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Macerata con il n. 710 - Ing. Renzi Gianluca (mandante) nato a Città di Castello (PG) il 08.03.1974, residente in San Severino Marche (MC) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 38, Cod. Fisc: RNZGLC74C08C745H, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A1120 - Ing. Sgolacchia Marco (mandante) nato a San Severino Marche (MC) il 05.09.1988 ed ivi residente in Via Abbondanza n. 1, Cod. Fisc: SGLMRC88P05I156L, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A1750 - Ing. Tallei Stefano-Pacifico (mandante) nato a San Severino Marche (MC) il 05.08.1954 ed ivi residente in Via San Francesco n. 1, Cod. Fisc: TLLSFN54M05I156T, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A422, per un importo di € 8.788,50 oltre oneri contributivi 4% ed iva 22% (Totale € 11.150,85) al netto del medesimo ribasso del 4,00% (quattrovirgolazero%);
- Il Direttore dei lavori ha rilasciato, ai sensi dell'articolo 4, del decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 48, l'attestazione dello stato dei luoghi, acquisita al prot. comunale n. 4696 del 28.07.2023;
- Rilevata l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori, in quanto l'intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

**Considerato:**

- Che l'articolo 1, comma 2, lett. a-bis) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, consente alle stazioni appaltanti di procedere secondo la seguente modalità: "nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".

- Che tali disposizioni si applicano pertanto anche ai lavori in oggetto finanziati dall'O.C.S.R. N. 109/2020 (EX. O.C.S.R. N. 86);
- Che l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge, recita "gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- Che ai sensi dell'articolo 35 del Codice, il valore complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, iva esclusa, ammonta ad €. 123.513,78 (euro centoventitremila cinquecentotredici/78), di cui € 9.912,97 (euro novemilanovecentododici/97) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- Che pertanto è possibile procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, ove richiesti;
- Che il fine che si intende perseguire è quello di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- Che l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di EVENTI SISMICI 2016 – O.C.S.R. N. 109/2020 (EX. O.C.S.R. N. 86) – "MIGLIORAMENTO SISMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE CASENOVE" - ID 1785, le cui clausole sono contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto, di cui al progetto esecutivo approvato con la citata Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 21.03.2023, tra le quali le seguenti:
  - o **Termine di ultimazione dei lavori:** 163 (centosessantatre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  - o **Penali:** 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di ultimazione suindicato;
  - o **Remunerazione:** ai sensi dell'articolo 148, comma 6, del Codice, il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura" nel senso precisato dall'articolo 3, comma 1, lett. eeeee), del medesimo Codice";
  - o **Pagamenti:** anticipazione sul valore del contratto di appalto nella misura del 20%, da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori alle condizioni e con le modalità indicate all'articolo 35, comma 18, del Codice; le rate in acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento

lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018; Sal do a conclusione dei lavori;

- o **Obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'articolo 31 del CSA;
- Che l'art. 7, comma 1, lett. a), del predetto Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 2 febbraio 2021, stabilisce che le procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro sono esonerate dall'obbligo di verifica preventiva di legittimità da parte dell'UOS dell'Anac;
- Che con Decreto del Commissario Straordinario n. 574 del 12.12.2022 sono stati approvati gli atti, gli schemi e le procedure tipo, previamente condivisi con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedurali, per la semplificazione dello svolgimento delle funzioni della stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e che il presente atto ne è conforme;
- Preso atto del documento di esame e commento al Semplificazioni elaborato dall'ANAC, in occasione dell'audizione presso le Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> del Senato della Repubblica, con il quale l'Autorità afferma che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, "deve continuare a essere considerata una best practice la scelta della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economico", in continuità con quanto già precisato dalle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Che, alla stregua delle buone pratiche suggerite dall'Autorità e al fine di garantire un minimo di concorrenza e il rispetto del principio di economicità, in data 15.06.2023 con nota protocollo n. 3641 è stata avviata, un'indagine esplorativa di mercato, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1, del Codice, attraverso la richiesta di preventivi a n. 4 operatori economici individuati dall'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6 del decreto-legge 189/2016 e s.m.i. pubblicata sul sito <https://anagrafe.sisma2016.gov.it/elenco/iscritti>;
- Che essendo il suddetto invito antecedente alla data del 01.07.2023, è possibile applicare al presente affidamento il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e non il nuovo codice;
- Che in data 15.06.2023, con nota protocollo n. 3643 il RUP Ing. Lorenzo Masacci ha inoltrato all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la richiesta di esonero dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità ai sensi della delibera 359/2017, in quanto la procedura sopra richiamata è finalizzata all'affidamento di lavori nell'ambito della ricostruzione a seguito degli eventi sismici

del 2016 e del 2017 (Ordinanza Speciale del Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 n. 86 del 26.06.2020 e s.m.i.).

- Che con medesima nota protocollo n. 3641 del 15.06.2023 veniva fissato per il giorno 24.06.2023 alle ore 13,00 il termine per la presentazione delle offerte;
- Constatato che nel termine stabilito non sono pervenute offerte si è dichiarata la gara deserta con verbale prot. n. 3883 del 26.06.2023;
- Che a questo punto l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, considerata l'urgenza, il modesto importo e sempre la turnazione tra gli operatori economici, effettuare una ricerca diretta tra le ditte iscritte all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6 del decreto-legge 189/2016 e s.m.i. disponibile alla realizzazione dell'intervento, individuando l'impresa Edil Busa srl con sede in Matelica (MC) in via Venezian n. 72 P. Iva 01475590434, altamente specializzata per l'esecuzione delle opere in oggetto, richiedendo formalmente la presentazione di apposita offerta economica con nuova nota prot. n. 3985 del 30.06.2023);
- Che anche in questo caso essendo il suddetto invito antecedente alla data del 01.07.2023, è possibile applicare al presente affidamento il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e non il nuovo codice;
- Che la suddetta ditta non ha mai lavorato in precedenza per il Comune di Fiuminata e non ha interventi in corso e pertanto si ritiene soddisfatto il principio di rotazione;
- 
- Che inoltre l'art. 1 del D.L. n. 3/2023 ha stabilito che alle procedure di cui alla ricostruzione sisma si applicano le norme del D.L. 77-2021 e s.m.i. – PNRR/PNC (titolo IV della parte II) recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture;
- Che però l'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 140 del 30.05.2023 ha disposto la deroga relativamente all'applicabilità alle procedure di cui alla ricostruzione sisma degli art.li 47-47bis-53-55-55bis-56-56bis-56ter-56quater del D.L. 77-2021 e s.m.i.;
- Che inoltre, in ultimo, il MIMS, con parere n. 1318 del 05.12.2022, ha stabilito che "i comuni non capoluogo di provincia, per gli appalti afferenti al PNRR, possono procedere autonomamente nei limiti degli importi e delle condizioni contemplati all'art. 37, comma 1 e primo periodo del comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici".
- Che pertanto essendo l'importo di affidamento minore di €. 150.000,00 il Comune di Fiuminata (MC) può procedere direttamente con l'affidamento dei lavori in oggetto senza l'obbligo di ricorrere ad una Centrale Unica di Committenza;
- Dato atto di avere richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
  - o Requisiti di ordine generale:
    1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice;



2. Insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Il divieto di pantouflage o revolving doors);
- o Idoneità professionale:
    1. Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge e s.m.i;
  - o Capacità economico finanziaria e tecnico professionale:
    1. Possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:
      - o OG1 Cl. I - prevalente;
      - o OS28 Cl. I - scorporabile subappaltabile;
      - o OS30 Cl. I - scorporabile subappaltabile;
    2. Oppure, in alternativa alla SOA, Possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, lett. a), b) e c), del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (cd. qualificazione semplificata), tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'articolo 216, comma 14, del Codice;
- Dato atto di avere specificato nell'invito a presentare offerta quanto segue:
    1. il subappalto è ammesso, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento, nonché della normativa vigente in materia. In particolare, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. d), del Codice, il contratto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni né la prevalente esecuzione dei Lavori. L'appaltatore potrà affidare in subappalto le prestazioni contrattuali oggetto dell'affidamento previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del Codice, il subappaltatore sia qualificato nella relativa prestazione da eseguire, sia in possesso del requisito di cui alla precedente lett. b), punto 1 (avvenuta presentazione della domanda ovvero iscrizione Anagrafe antimafia esecutori), non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e all'atto dell'offerta abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
    2. l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento, nonché della normativa vigente in materia, per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T. Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice e sei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui alle precedenti lett. a) e b);
  - Dato atto di avere richiesto anche le seguenti dichiarazioni da rendersi nelle forme e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    - o preso atto che l'affidatario dell'incarico di progettazione del progetto o del servizio posto a base del presente affidamento, in conformità all'articolo 24, comma 7, del Codice, non può essere controllato, controllante o collegato dall'impresa esecutrice dei lavori e non può incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e/o divieti a partecipare/essere affidatari dell'appalto e di eventuale subappalto, fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma 7 ultimo periodo;

- di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA S.p.A.;
- Dato atto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che non è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria, trattandosi di garanzia NON necessaria in considerazione della tipologia e specificità della procedura da affidare;
- Dato atto di avere predisposto la seguente modulistica per consentire all'oo.aa. consultato di rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali sopra specificati e di formulare la propria offerta:
  - Allegato: DGUE;
  - Allegati 1 e 2: Dichiarazioni integrative offerenti;
  - Allegato 3: Modello offerta economica;
- Dato atto del parere n. 757 del 15/10/2020 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che in caso di affidamento diretto non vengono presi in considerazione criteri di aggiudicazione;
- Considerato che, in risposta alla suddetta richiesta di offerta, in data 12.07.2023 con prot. n. 4235-4236-4237 è pervenuto il preventivo della Ditta Edil Busa srl con sede in Matelica (MC) in via Venezian n. 72 P. Iva 01475590434 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per un importo di €. 123.502,42 (euro centoventitremilacinquecentodue/42), di cui € 9.912,97 (euro novemilanovecentododici/97) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto del ribasso offerto del 0,01% (zerovirgolazerouno%);
- Atteso che l'offerta della Ditta Edil Busa srl è ritenuta conveniente e congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa Amministrazione e alle caratteristiche dei lavori in oggetto, considerando che data la tipologia di opera e la scomoda posizione geografica dell'intervento lo stesso non è appetibile come dimostrato anche dalla ricerca precedente andata deserta;
- Considerato che il RUP ha ritenuto congruo il prezzo offerto;
- Dato atto che l'operatore economico suindicato è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- Preso atto che dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti o elementi ostativi all'affidamento dei servizi in oggetto, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del Codice;

- Che in merito alla verifica dei requisiti sono stati acquisiti/verificati i seguenti documenti:
  - o Il Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (Carichi Pendenti) della Ditta Edil Busa srl con sede in Matelica (MC) in via Venezian n. 72 P. Iva 01475590434 ai sensi dell'ex. art. 39 del T.U. acquisito tramite AVCpass;
  - o Il Certificato del Casellario Giudiziale dei Sig.ri Bonanno Giuseppe e Bonanno Andrea ex. art. 21 T.U. acquisito tramite AVCpass;
  - o Il certificato di assenza di fallimento della Ditta Edil Busa srl con sede in Matelica (MC) in via Venezian n. 72 P. Iva 01475590434 acquisito tramite AVCpass;
  - o Il certificato di regolarità fiscale della Ditta Edil Busa srl con sede in Matelica (MC) in via Venezian n. 72 P. Iva 01475590434 acquisito tramite AVCpass;
  - o Il Durc On-line acquisito dal portale dell'Inail con scadenza al 06.09.2023 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta Edil Busa srl con sede in Matelica (MC) in via Venezian n. 72 P. Iva 01475590434;
  - o Che dalla verifica del casellario Anac non risultano annotazioni relativamente alla Ditta Edil Busa srl con sede in Matelica (MC) in via Venezian n. 72 P. Iva 01475590434;
  - o Che la Ditta Edil Busa srl con sede in Matelica (MC) in via Venezian n. 72 P. Iva 01475590434 risulta regolarmente iscritta all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D. Lgs. 189/2016 e s.m.i.);
- Che a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di gara, espressi dalla Ditta sopraindicata in sede di offerta, si può procedere all'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori in oggetto;
- Dato atto che il contratto dovrà prevedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

**Visto:**

- Che il contratto ha per oggetto l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a-bis) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dei lavori di EVENTI SISMICI 2016 – O.C.S.R. N. 109/2020 (EX. O.C.S.R. N. 86) – “MIGLIORAMENTO SISMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE CASENOVE” - ID 1785, all'o.e. Edil Busa srl con sede in Matelica (MC) in via Venezian n. 72 P. Iva 01475590434 per un importo di €. 123.502,42 (euro centoventitremilacinquecentodue/42), di cui € 9.912,97 (euro novemilanovecento dodici/97) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto del ribasso offerto del 0,01% (zerovirgolazerouno%);

- L'allegato schema di contratto da sottoscrivere con la ditta esecutrice dei lavori il quale sarà stipulato nella forma pubblica – amministrativa a cura del Segretario Generale rogante, in modalità elettronica, nel rispetto dell'articolo 32, comma 14 del Codice;
- Che per espressa previsione dell'articolo 32, comma 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- Che pertanto è possibile definire il seguente quadro tecnico economico di aggiudicazione:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE**

<b>A)</b>	<u>IMPORTO LAVORI A BASE D'STA</u>	113.600,81 €
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.912,97 €
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI LORDO</b>	<b>123.513,78 €</b>
	 IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO 0,01%	 <b>123.502,42 €</b>
 <b>B)</b>	 <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	1) Rilievi accertamenti indagini strutturali	1.500,00 €
	2) Spese Tecniche prog, DL, sicurezza (cap 4% compreso)	19.641,20 €
	3) Spese Tecniche redaz geologica + indagini (epap 2% compreso)	3.046,13 €
	4) Spese Tecniche per collaudo statico (cap 4% compreso)	1.069,72 €
	5) IVA 10% su opere in appalto	12.350,24 €
	6) IVA 22% Rilievi accertamenti indagini strutturali	330,00 €
	7) IVA 22% spese tecniche prog, DL, sicurezza	4.321,06 €
	8) IVA 22% redaz geologica + indagini	670,15 €
	9) IVA 22% spese tecniche per collaudo statico	235,34 €
	10) Incentivi per funz tecniche art. 113 del D. Lgs. 50/2016	2.470,28 €
	11) Accantonamento per revisione prezzi (IVA 10% compresa)	2.470,28 €
	12) Arrotondamenti e imprevisti, economie (IVA 10% compresa)	<u>6.164,32 €</u>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>54.292,58 €</b>
	 <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	 <b>177.795,00 €</b>

- Che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. N. 109/2020 (EX. O.C.S.R. N. 86) e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
- Che l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", che al comma 1, lett. a), dispone che è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

- Che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Visto il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
- Viste le linee guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- Viste le linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visto il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- Che il sottoscritto Responsabile del settore Tecnico comunale e RUP, Ing. Massacci Lorenzo, verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;
- Richiamati il codice unico **CUP: I43B20000130001** ed il **CIG: 98803724E8** relativi all'affidamento del servizio in questione;
- Per le motivazioni sopra esposte:

#### **D E T E R M I N A**

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Di dare atto che essendo l'invito a presentare offerta antecedente alla data del 01.07.2023, è possibile applicare al presente affidamento il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e non il nuovo codice;
- Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29.07.2021, dei lavori di EVENTI SISMICI 2016 – O.C.S.R. N. 109/2020 (EX. O.C.S.R. N. 86) – "MIGLIORAMENTO SISMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE CASENOVE" - ID 1785, all'o.e. Edil Busa srl con sede in Matelica (MC) in via Venezian n. 72 P. Iva 01475590434 per un importo di €.

123.502,42 (euro centoventitremilacinquecentodue/42), di cui € 9.912,97 (euro novemilanovecento dodici/97) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto del ribasso offerto del 0,01% (zerovirgolazerouno%);

- Di dichiarare, a seguito della positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, l'efficacia della presente aggiudicazione;
- Di dare atto che l'operatore economico è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento ha ritenuto congruo il prezzo offerto;
- Di approvare l'allegato schema di contratto da sottoscrivere con la ditta esecutrice dei lavori il quale sarà stipulato nella forma pubblica – amministrativa a cura del Segretario Generale rogante, in modalità elettronica, nel rispetto dell'articolo 32, comma 14 del Codice;;
- Di dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 1 del Codice;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto;
- Di dare atto che nello schema di contratto allegato è previsto, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- Di dare atto che con Decreto del Commissario Straordinario n. 574 del 12.12.2022 sono stati approvati gli atti, gli schemi e le procedure tipo, previamente condivisi con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedurali, per la semplificazione dello svolgimento delle funzioni della stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e che il presente atto ne è conforme;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. a) dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 2 febbraio 2021, la presente procedura di affidamento di lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro è esonerata dall'obbligo di verifica preventiva di legittimità da parte dell'UOS;
- Di dare atto che il presente affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC, trattandosi di procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (vds. Comunicati del Presidente dell'ANAC del 11/10/17 e del 21/11/18);
- Di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, è individuato nell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale per il

quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" suddetto nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese/professionisti con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

- Di definire il seguente quadro tecnico economico di aggiudicazione:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE**

<b>A)</b>	<b><u>IMPORTO LAVORI A BASE D'STA</u></b>	<b>113.600,81 €</b>
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.912,97 €
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI LORDO</b>	<b>123.513,78 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO 0,01%</b>	<b>123.502,42 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	1) Rilievi accertamenti indagini strutturali	1.500,00 €
	2) Spese Tecniche prog, DL, sicurezza (cap 4% compreso)	19.641,20 €
	3) Spese Tecniche redaz geologica + indagini (epap 2% compreso)	3.046,13 €
	4) Spese Tecniche per collaudo statico (cap 4% compreso)	1.069,72 €
	5) IVA 10% su opere in appalto	12.350,24 €
	6) IVA 22% Rilievi accertamenti indagini strutturali	330,00 €
	7) IVA 22% spese tecniche prog, DL, sicurezza	4.321,06 €
	8) IVA 22% redaz geologica + indagini	670,15 €
	9) IVA 22% spese tecniche per collaudo statico	235,34 €
	10) Incentivi per funz tecniche art. 113 del D. Lgs. 50/2016	2.470,28 €
	11) Accantonamento per revisione prezzi (IVA 10% compresa)	2.470,28 €
	12) Arrotondamenti e imprevisti, economie (IVA 10% compresa)	<u>6.164,32 €</u>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>54.292,58 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>177.795,00 €</b>

- Di dare atto che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. N. 109/2020 (EX. O.C.S.R. N. 86) e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere

favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area;

- Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 135.852,66 relativa ai lavori in oggetto a favore della ditta Edil Busa srl con sede in Matelica (MC) in via Venezian n. 72 P. Iva 01475590434 al capitolo 2560 del bilancio corrente esercizio;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza, all'Albo Pretorio, alla ditta Edil Busa srl con sede in Matelica (MC), al Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 ed all'Ufficio Ricostruzione Marche.
- Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.



Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO**  
F.to Dott.ssa CHIARALUCE FRANCESCA

Li, 08-08-23

---

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Li 08-08-2023

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 08-08-023 al 23-08-023

Li 24-08-23

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ing. MASSACCI LORENZO

Li 08-08-2023



**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI FIUMINATA**

**(Provincia di Macerata)**

Rep. n. .... del .....

\*\*\*

**CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO A:**

– O.C.S.R N. 109/2020 (ex O.C.S.R. N. 86 DEL 24/01/2020).

**LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO  
SCOLASTICO IN FRAZIONE CASENOVE – EVENTI SISMICI 2016"**

**(ORD. 109/2020 ex 86/2020) - CUP: I43B20000130001 - CIG:**

**98803724E8**

\*\*\*\*\*

L'anno ..... (.....) il giorno ..... (.....) del mese di

..... nell'Ufficio di Segreteria presso la sede comunale, via Roma n. 30 –

62025 Fiuminata (MC), a me dott.ssa Paciaroni Francesca, Vice Segretario

Comunale del Comune di Fiuminata, autorizzato al rogito del presente atto, ai

sensi dell'art. 97 del D.lgs 267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi le

Parti comparenti, fornite dei requisiti di legge, rinunciato d'accordo fra loro e con il

mio consenso, sono comparsi i signori:

**1) Ing. Massacci Lorenzo**, nato a San Severino Marche (MC) il 28 Maggio 1970 –

codice fiscale MSS LNZ 70E28 I156X, domiciliato per la carica in Fiuminata (MC)

in via Roma n. 30, il quale interviene al presente atto ai sensi del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.i., nonché in virtù del Decreto Sindacale n. 01 del 13/01/2018, con

cui lo stesso è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente e al

quale sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non

per proprio conto, ma esclusivamente quale funzionario responsabile dell'Area  
Tecnica ed in rappresentanza del Comune di Fiuminata (codice fiscale  
00266030436) con sede in via Roma n. 30, più avanti indicato come "Comune" o  
"Committente";

2) Sig. Buonanno Giuseppe, nato a Gricignano D'Aversa il 25.07.1966 e residente  
in Matelica (MC) in Via Venezian n. 72 (Codice Fiscale BNNGPP66L25E173L), il  
quale interviene al presente atto quale Titolare della ditta Edil Busa s.r.l., con sede  
legale in Matelica (MC) in Via Venezian n. 72 - Partita I.V.A. 01475590434, in  
seguito denominato "Affidatario";

Detti Componenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segretario  
rogante sono personalmente certo.

*premesso che*

- il presente documento, redatto ai sensi del comma 1, dell'art. 43 del D.P.R. n.  
207/2010 e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione  
Appaltante e l'Affidatario; esso integra le norme contenute nel Capitolato  
Speciale d'Appalto, nel Disciplinare di Gara/Lettera di invito, con prevalenza su  
queste in caso di contrasto;

- A seguito degli eventi sismici verificatesi in Centro Italia a partire dal 24 agosto  
2016, con D.P.C.M. del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza  
per i territori colpiti dagli eventi sismici, ad oggi prorogato fino al 31.12.2023 in  
ultimo dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- Con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato  
nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della  
legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori  
dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli

eventi sismici (oggi ricoperto dal Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023;

- A seguito degli eventi sismici suddetti il Sindaco ha richiesto alla Protezione Civile l'esecuzione di sopralluoghi tecnici speditivi sugli immobili di proprietà comunale, tra i quali l'ex scuola sita in frazione Casevuove (prot. n. 5603 del 04/11/2016), atti a verificare le condizioni di sicurezza degli stessi;

- L'ex scuola, ubicata in Frazione Casenuove (Comune di Fiuminata) e individuata al N.C.E.U del Comune al foglio n. 4, particella n. 415, è stata danneggiata dai suddetti ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

- In particolare, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati e della suddetta segnalazione, personale tecnico regionale abilitato, ha eseguito in data 12/12/2016 un sopralluogo presso l'ex scuola suddetta, redigendo per la stessa la scheda AEDES e modelli GE1 e GP1 con esito "B", acquisiti al protocollo comunale prot. 6559 del 12/12/2016;

- A seguito di ciò, con Ordinanza Sindacale n. 38 del 22/09/2016, in base alle indicazioni riportate nella scheda Aedes suddetta è stata dichiarata la temporanea totale inagibilità dell'immobile, vietandone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate e ordinandone un rapido ed efficace intervento al fine di eliminare la condizione di pericolo esistente mediante l'esecuzione di lavori contingibili e urgenti;

- Con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 86 del 24/01/2020 (poi aggiornato con Ordinanza n. 109 del 23.12.2020), l'intervento oggetto di riparazione danni e miglioramento sismico, distinto con ID 1785, è stato inserito nel secondo programma delle opere pubbliche in materia

di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24/08/2016, con un contributo stimato di € 130.000,00.

- Con determina di settore tecnico n. 172 del 16/08/2020 è stato individuato, in relazione ai lavori di "Miglioramento sismico dell'ex-edificio scolastico in Frazione Casenuove" di cui al secondo programma delle opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24/08/2016 approvato con Ordinanza Commissariale n. 86/2020 per un contributo complessivo concesso di € 130.000,00, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28/05/1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X, Responsabile dell'area tecnica comunale, quale Responsabile Unico del Procedimento e quale collaboratore-supporto al Rup il Geom. Frattali Fabio nato a Matelica (MC) il 25/12/1976 – C.F. FRTFBA76T25FO51I, istruttore tecnico comunale;

- Nel frattempo la struttura commissariale, per la giusta determinazione dell'importo degli interventi finanziati, ha messo in atto una nuova procedura di valutazione che prevede la redazione per ogni opera pubblica l'elaborazione di una verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) in base a determinati parametri prestabiliti;

- All'uopo, con Ns. prot. n. 4887 del 21/09/2020, è stata trasmessa all'Ufficio Speciale della Ricostruzione delle Marche (U.S.R.), tramite la piattaforma Sismapp, la valutazione di congruità dell'importo richiesto per l'intervento di

"Riparazione danni sisma 2016 ed adeguamento funzionale della ex-scuola sita in frazione Casenuove, la quale prevede un costo complessivo dell'opera di € 150.000,00 invece di € 130.000,00 inizialmente individuato, con un importo dei lavori pari ad € 104.900,00 ed € 45.100,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- In data 23/09/2020 l'USR Marche con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4930, ha comunicato l'esito positivo della verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per la realizzazione dei lavori di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Casenuove" per una somma complessiva di intervento di € 150.000,00, autorizzando a procedere con l'affidamento dei servizi tecnici;

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 15/10/2020, prendendo atto del finanziamento suddetto di € 150.000,00, è stata approvata apposita variazione di bilancio con contestuale modifica del Programma Annuale e Pluriennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dei Servizi e Forniture 2020-2021 contenente l'intervento di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico sito in frazione Casenuove – ID: 1785" in oggetto (Variazione ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26.11.2020);

- Con Determina di Settore Tecnico n. 15 del 20.01.2021, è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto relativo all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Miglioramento Sismico Ex Edificio Scolastico Casenuove" a favore del Raggruppamento Temporaneo di professionisti costituito da Arch. TICINO Piero Antonio (capogruppo e mandatario) nato a Rota Greca (CS) il 05.06.1945,

residente in San Severino Marche (MC) in Via XX Settembre n. 47, P. Iva n. 01941390435, C.F. TCNPNT45H05H585T, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Macerata con il n. 710 - Ing. Renzi Gianluca (mandante) nato a Città di Castello (PG) il 08.03.1974, residente in San Severino Marche (MC) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 38, Cod. Fisc: RNZGLC74C08C745H, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A1120 - Ing. Sgolacchia Marco (mandante) nato a san Severino Marche (MC) il 05.09.1988 ed ivi residente in Via Abbondanza n. 1, Cod. Fisc: SGLMRC88P05I156L, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A1750 - Ing. Tallei Stefano-Pacifico (mandante) nato a San Severino Marche (MC) il 05.08.1954 ed ivi residente in Via San Francesco n. 1, Cod. Fisc: TLLSFN54M05I156T, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A422;

- La Giunta Comunale nella seduta del 21.03.2023 con atto n. 23 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di: "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Casenuove – sisma 2016"– Id 1785" – CUP: I43B20000130001 a valere sui fondi dell'Ord. 109/2020 (ex Ord 86/2020), progetto redatto dal RTP suddetto, che comporta una spesa complessiva di Euro 175.870,67 di cui Euro 123.513,78 per lavori compresi Euro 9.912,97 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 52.356,89 per somme a disposizione;
- Con decreto del Direttore del dipartimento dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione n. 3160 del 01.06.2023 registrato al prot. comunale n. 3359 del 05.06.2023 è stato stabilito:
  - o di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di "miglioramento sismico



dell'ex edificio scolastico sito in Loc. Casenove" nel Comune di Fiuminata (MC);

o di determinare e concedere il contributo di €. 177.975,00 a seguito di una correzione d'ufficio dell'importo complessivo del progetto che ammontava a €. 175.870,67;

▪ Che pertanto con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15.06.2023 si è provveduto a modificare, a seguito delle variazioni sopra indicate, il PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 E DEI SERVIZI E FORNITURE 2023-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2023 con l'aggiornamento dell'importo del progetto di "Miglioramento sismico ex scuola loc. Casenove - SISMA 2016 – ID 1785" da €. 175.870,67 ad €. 177.795,00 di cui Euro 123.513,78 per lavori compresi Euro 9.912,97 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 54.281,22 per somme a disposizione;

▪ La spesa complessiva del progetto di €. 177.795,00 trova copertura al seguente capitolo ..... art. .... del bilancio corrente esercizio, di cui ai fondi stanziati con Ordinanza n. 109/2020 (ex OCSR 86/2020);

▪ Il C.I.G (codice identificativo di gara) é: 98803724E8

▪ Il CUP (codice unico di progetto) relativo ai lavori finanziati con ordinanza 109/2022 è: I43B20000130001;

▪ Con determinazione di settore Tecnico n. .... del ....., a seguito della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla presente procedura di affidamento di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 (verificati tramite sistema AvCpass), i lavori in oggetto sono stati aggiudicati dichiarandone l'efficacia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del

D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29.07.2021, alla Ditta Edil Busa srl con sede in Matelica (MC) in via Venezian n. 72 P. Iva 01475590434, per un importo di €. 123.502,42 (euro centoventitremilacinque centodue/42) + Iva 10% al netto del ribasso d'asta offerto del 0,01% (zerovirgolazerouno%) e comprensivo di €. 9.912,97 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- l'Appaltatore in data ..... protocollo n. .... ha presentato la documentazione di rito per la stipula del contratto tra cui:

✚ "garanzia definitiva", ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice, mediante polizza n. ...., rilasciata dalla Compagnia Assicurativa ..... dell'importo di €. .... pari al ..... dell'importo di aggiudicazione (importo ridotto del 50% per effetto della certificazione di qualità ai sensi del comma 7, dell'art. 93, del Codice);

✚ garanzia ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del Codice mediante polizza n. .... emessa da ..... Compagnia Assicurativa ..... di ..... per le seguenti somme:

- a) PARTITA 1: €. 150.000,00 per danni di esecuzione (non inferiore all'importo di contratto);
- b) PARTITA 2: €. 150.000,00 per danni a opere e impianti preesistenti;
- c) PARTITA 3: €. 200.000,00 per demolizione e sgombero;
- d) €. 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

- il Sottoscritto legale rappresentante della Società appaltatrice ha dichiarato di non trovarsi, unitamente alla Società che rappresenta, in alcuna situazione o

impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - PREMESSE**

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Ai sensi e per gli effetti del comma 10 lettera b) dell'art. 32 del Codice, il Responsabile del Procedimento dichiara che per tale procedura non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Fiuminata, come sopra rappresentato e in qualità di Ente Attuatore, affida all'impresa Edil Busa s.r.l., con sede legale in Matelica (MC) in Via Venezian n. 72 - Partita I.V.A. 01475590434, che accetta, l'appalto a misura dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE CASENUOVE- SISMA 2016" - ID: 1785 – CUP: I43B20000130001 e si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati;

#### **ART. 3 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo dell'appalto in oggetto è stato determinato in €. 123.502,42 (euro centoventitre milacinquecento due/42), oltre all'I.V.A. in misura di legge, ottenuto applicando il ribasso offerto pari al 0,01% (zerovirgolazerouno%) sull'importo a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza dell'importo di Euro 9.912,97 non soggetti a ribasso.

Il presente contratto è stipulato "a misura" ai sensi del comma 7, dell'art. 43, del

D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 si applica la revisione dei prezzi prevista dall'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

#### **ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e rigorosa del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 21.03.2023 nonché delle condizioni stabilite nella lettera di invito/disciplinare di affidamento;

Sono allegati al presente contratto, come parte sostanziale ed integrante, rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", i seguenti elaborati progettuali:

- "A": Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.);
- "B": Elenco prezzi unitari.

Gli elaborati progettuali del progetto esecutivo sono considerati parte sostanziale ed integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegati in quanto, le Parti dichiarano di averli sottoscritti in segno di conoscenza ed accettazione e gli stessi vengono conservati dall'Ente Attuatore presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento; La ditta appaltatrice sottoscrivendo i predetti documenti li giudica adeguati alla conformazione delle opere e alla loro esecuzione anche a fronte dei sopralluoghi eseguiti.

Sono parte integrante del presente contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

- il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. n.145/2000, per quanto non abrogato;

- il piano di sicurezza e di coordinamento;

- il piano operativo di sicurezza redatto e presentato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze sopra citate.

Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare:

▪ D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

▪ DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. negli articoli che sono in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del Codice:

▪ Linee Guida del Ministero dell'Interno in materia di controlli antimafia del 23/06/2010, recepite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 123 del 28.12.2010;

▪ Protocollo di legalità e sicurezza negli appalti della Prefettura di Macerata del 10.11.2011 e sottoscritto dal Comune di Fiuminata;

▪ Legge n. 120 del 11/09/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76 16/07/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

▪ LEGGE 29 luglio 2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

▪ Ordinanza commissariale P.C.M. n. 109 del 23 Dicembre 2020 (ex Ordinanza

P.C.M. n. 86 del 24 Gennaio 2020);

- Ordinanza commissariale P.C.M. n. 126 del 28 aprile 2022 ""Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti";

#### **ART. 5 - TERMINI PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI**

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in appalto è fissato, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni 163 (centosessantatre) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **ART. 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI**

È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità stabilite dall'art.107 del Codice, dal Decreto n. 49 del 07/03/2018 e dall'art. 15 e 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 7 – PENALI**

Ai sensi dell'art. 113-bis comma 4 decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per il ritardato adempimento per la realizzazione dei lavori in oggetto sono definite in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Le modalità di applicazione delle penali sono stabilite nel Capitolato Speciale art. 17.

#### **ART. 8 - VARIAZIONI AI LAVORI E AL CORRISPETTIVO**

- L'appaltatore, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con la

Legge 28 marzo 2022 n. 25, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4.

- Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, nolo e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica l'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Se l'appaltatore

non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di Fiuminata (MC) può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i prezzi si intendono definitivamente accettati. La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **ART. 9 – REVISIONE PREZZI**

Alle condizioni e presupposti di cui all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con la Legge 28 marzo 2022 n. 25, nonché ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, si potrà procedere alla revisione dei prezzi nel rispetto e nei limiti di cui allo stesso articolo;

#### **ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE**

##### ANTICIPAZIONE:

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e 59, comma 5-bis, periodi terzo e quarto, del Codice dei contratti. All'aggiudicatario potrà essere corrisposta, se richiesta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale;

##### PAGAMENTI IN ACCONTO:

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, nei termini previsti dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa



quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo superiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore a € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 26. L'importo dello stato finale dei lavori non potrà essere inferiore al 10% dell'importo contrattuale. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati. L'importo del costo della sicurezza sarà pari all'ammontare definito all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto ed inserito percentualmente, in misura pari alla percentuale dell'avanzamento lavori, in ogni stato avanzamento lavori. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all'art. 25 del CSA. Agli stati di avanzamento sopra riportati dovrà essere allegata la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del precedente pagamento.

PAGAMENTI A SALDO:

Il conto finale dei lavori viene redatto entro 30gg dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare e comunque non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 10gg. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, insieme alle ritenute di cui all'art. 24 comma 2 del CSA, nulla ostando, viene pagata entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale e previa verifica della regolarità contributiva. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate ai lavori in oggetto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità è obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio del Governo della provincia di Macerata.

Ai sensi del comma 9bis, dell'art. 3, della citata Legge n.136/2010 "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge. L'Appaltatore ai sensi della citata L. 136/2010 ha comunicato gli estremi del "conto corrente dedicato":

- Conto corrente n. .... aperto presso

..... IBAN: .....

Le persone autorizzate ad operare sul conto sono:

- Sig. .... nato a ..... (....) il

..... Cod. Fisc: .....

- Sig. .... nato a ..... (....) il

..... Cod. Fisc: .....

come da dichiarazione agli atti di questo Ente.

L'Appaltatore dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che non saranno effettuati con le modalità di cui al presente articolo.

#### **ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora le transazioni finanziarie, derivanti dall'esecuzione contrattuale, vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a..

#### **ART. 12 - RITARDO DEI PAGAMENTI**

In caso di ritardo nell'emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del

D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti dall'art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica nel portale SDI.

#### **ART. 13 - SICUREZZA**

Si dà atto che è stato depositato presso la Stazione Appaltante il P.O.S. (piano operativo di sicurezza), quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, per quanto attiene all'Impresa nelle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **ART. 14 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI**

È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare, il sub-appalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazioni i disposti di cui all'art. 43 del

Capitolato Speciale d'Appalto. Inoltre, si precisa che con le modifiche apportate dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), del D.L. n.77/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il Responsabile dei lavori trasmetterà, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la notifica preliminare relativa agli stessi all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al sub-appaltatore l'importo dei lavori eseguiti nei casi previsti dell'art. 105 del Codice. L'Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante la parte dei lavori eseguiti dal sub-appaltatore con la specifica del relativo importo con proposta di pagamento.

#### **ART. 15 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE**

I lavori di cui al presente documento sono soggetti, entro 3 (tre) mesi dalla di ultimazione lavori, all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme dell'art. 102 del Codice e della parte II, Titolo X, del D.P.R. n. 207/2010.

L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante, il silenzio della Stazione Appaltante, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni, equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla relativa emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si impegna a comunicare in corso d'opera le eventuali variazioni della propria composizione societaria (proprietari, struttura organizzativa, organismi tecnici e amministrativi) rispetto a quanto comunicato, ai sensi dell'articolo 1, del D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991.

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e al D.P.R. n. 207/2010, per gli articoli ancora in vigore, ed al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

**a.** la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino collaudabili e conformi al progetto, richiedendo al D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dagli elaborati progettuali. In ogni caso l'Appaltatore non dovrà dare corso, ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile, all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;

**b.** la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli

progettati o previsti nel C.S.A.;

**c.** le spese di allaccio, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni ed i consumi occorrenti per tutti gli allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori (acqua, energia elettrica, etc.). L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi ad altre ditte che eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza;

**d.** le attrezzature ed il personale necessari per la realizzazione dei rilievi e misurazioni di controllo sia per le opere da eseguirsi che per quelle già eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;

**e.** il rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite dai soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Provincia, ENEL, ASSM, etc.), per l'esecuzione dei lavori e per la conduzione del cantiere;

**f.** le spese inerenti e conseguenti l'approntamento della segnaletica provvisoria;

**g.** le spese per lo sgombero del cantiere entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto necessario per le operazioni di collaudo; quest'ultimo dovrà essere tolto a collaudo avvenuto.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra elencati è conglobato nei prezzi dei lavori a "misura" e soggetto a revisione dei prezzi come da disposizioni di cui all'art. 29 del D.L. 27 Gennaio 2022 n. 4 convertito con la Legge 28 marzo 2022 n.

25. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento vigenti. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione,

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il D.L. ha il diritto di esigere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza e comunque l'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

Clausola anti-Pantouflage: L'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **ART. 17 - CONTENZIOSO**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Macerata.



La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la decadenza del contratto già stipulato. Il risarcimento del danno, eventualmente dovuto, avviene solo per equivalente. È pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.

#### **ART. 18 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al comma 1, dell'art. 108 del CODICE.

La Stazione Appaltante procede invece alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 108 del CODICE.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/1956 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune di Fiuminata (MC), di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto.

Il direttore dei lavori o il RUP quando accertano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle

proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

È altresì fatto salvo il diritto di recesso da parte del Comune, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, ai sensi degli artt. 1671 del Codice Civile e dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento dei lavori in oggetto, è prevista la risoluzione del presente contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

#### **ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui al punto "2", della lettera "d", del comma 1, dell'art. 106 del Codice.

#### **ART. 20 - RECESSO DEL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO**

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo del contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo.

#### **ART. 21 - INADEMPIMENTI**

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione citata in premessa e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

#### **ART. 22 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'ottavo comma, dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.

#### **ART. 23 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO**

La cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

Il Comune riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

#### **ART. 24 - DIRETTIVA ANTIMAFIA**

In applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica nelle quali gli operatori economici debbono dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26/07/2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate.

⇒ Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:

**Clausola n. 1:** il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente, in caso di stipula di subcontratto, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

**Clausola n. 2:** Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente, in caso di stipula di subcontratto, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo

avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 del C.P., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del C.P..

⇒ Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

**Clausola n. 1:** L'impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.

**Clausola n. 2:** L'impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura del Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26/07/2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'Appaltatore assume inoltre l'impegno di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" tutti gli obblighi previsti dal Protocollo di legalità e di seguito riportati:

- obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
- obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti

interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (articolo 1, comma 3);

- accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1, comma 3);

- obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1, comma 4 e 6);

- impegno ad inserire nei propri contratti, e a far inserire in tutti i subcontratti, apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1.3, del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli Enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'articolo 86 del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 2,

comma 4 e 5);

- obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3, comma 1);

- inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dell'anagrafe/elenco suddetti (art. 3, comma 2);

- rispetto, senza ritardo, di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono.

L'informazione è data anche alla stessa Stazione Appaltante (art 3, comma 2);

- qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o sub-contratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dell'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articolo 5 e 6 del Protocollo (art.3, comma 2);

- impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della

compagnie sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lettera "a");

- obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lettera "a");

- obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6, comma 1 del Protocollo (art. 6, comma 2, lettera "b") e di allegare il Protocollo al subcontracto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lettera "b");

- obbligo di inserire nei subcontracti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (articolo 6, comma 2, lettera "c");

- obbligo di ricorrere al distacco della manodopera, ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs n.136/2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/05/2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione



	amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, così
	come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione
	della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati;
	l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe delle
	imprese distaccate; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei
	soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno
	della facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma 2, lettera "d");
	▪ impegno a mettere a disposizione della Stazione Appaltante i dati relativi alla
	forza lavoro presente in cantiere specificando, per ciascuna unità, la qualifica
	professionale (art. 7, comma 2, lettera "a");
	▪ impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di
	monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo
	complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di
	manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie
	ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lettera "b");
	▪ impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di
	monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso
	formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono
	fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione
	prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 7,
	comma 2, lettera "c");
	▪ accettazione espressa del fatto che, l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel
	Protocollo e applicabili potranno, essere sanzionati ai sensi dell'articolo 8 del
	Protocollo medesimo.
	Si dà infine atto che la ditta "Edil Busa s.r.l., con sede legale in Matelica (MC) in

Via Venezian n. 72 - Partita I.V.A. 01475590434\* risulta iscritta all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori (white list sisma 2016), ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i.;

#### **ART. 25 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO**

Si dà atto che lo schema del presente contratto è stato approvato, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 21.03.2023;

#### **ART. 26 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali le parti contraenti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

#### **ART. 27 – DOMICILIO APPALTATORE**

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio legale in Via Venezian n. 72 - Matelica (MC);

#### **ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'Ente Attuatore, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e da regolamenti comunali in materia.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Massacci Lorenzo.

Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti contraenti che, interpellate prima di sottoscriverlo digitalmente in segno di accettazione, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed hanno altresì rinunciato alla lettura degli elaborati sopra richiamati per averne già preso cognizione. Il presente atto letto e confermato viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi della lettera "s", del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, munite di certificato qualificato in termine di validità da me verificate. Attesto infine che la firma digitale del sottoscritto Segretario comunale è apposta ai sensi della lettera "s", del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, munita di certificato qualificato in termine di validità. Il presente contratto redatto in modalità elettronica ai sensi del comma 14, dell'art.32 del Codice consta di n. .... facciate scritte per intero e n. .... righe della .....esima facciata.

Comune di Fiuminata

Ditta Edil Busa s.r.l.

**Ing. Massacci Lorenzo**

**Sig. Buonanno Giuseppe**

*\* documento firmato digitalmente*

*\* documento firmato digitalmente*

IL VICE SEGRETARIO

**Dott.ssa Paciaroni Francesca**

*\* documento firmato digitalmente*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 d 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 3 (*corrispettivo*); art. 5 (*termini per inizio e ultimazione lavori*); art. 7 (*penali*); art. 10 (*liquidazione corrispettivi e modalità di corresponsione*); art. 14 (*disciplina sub-appalti*); art. 16 (*oneri a carico*)

dell'Appaltatore); art. 17 (contenzioso); art. 18 (risoluzione e recesso del contratto)  
e art. 24 (direttiva antimafia).

Comune di Fiuminata

Ditta Edil Busa s.r.l.

**Ing. Massacci Lorenzo**

**Sig. Buonanno Giuseppe**

*\* documento firmato digitalmente*

*\* documento firmato digitalmente*

IL VICE SEGRETARIO

**Dott.ssa Paciaroni Francesca**

*\* documento firmato digitalmente*